

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

32.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1975

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TOCCO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Integrazione del fondo autonomo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (3358)	305
PRESIDENTE	305, 307, 308, 309, 310
AIARDI, <i>Relatore</i>	305, 308, 309
CARENINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	309
NICCOLI	307, 308, 309
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Nuovo sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità per gli anni dal 1973 al 1978 (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (3349)	310
PRESIDENTE	310, 311, 312
CARENINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	311
D'ANGELO	310, 311, 312
MATTEINI, <i>Relatore</i>	310, 311
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	312

La seduta comincia alle 10,10.

CAROLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Integrazione del fondo autonomo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3358).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione del fondo autonomo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 dicembre 1974.

L'onorevole Aiardi ha facoltà di svolgere la relazione.

AIARDI, *Relatore*. Poche considerazioni per illustrare il provvedimento, che si illustra da sé e che è stato già approvato dal Senato. È noto che il fondo autonomo venne costituito a suo tempo con uno stanziamento

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1975

mento originario di 5 miliardi, successivamente integrato con la riscossione dei « premi assicurativi » e con il recupero delle somme per indennizzi in precedenza pagati. Per quanto riguarda l'assicurazione dei crediti all'esportazione, il meccanismo di cui alla legge n. 131 prevede che il pagamento del sistema adottato sia effettuato a valere sulle disponibilità di questo fondo autonomo appositamente istituito presso il Mediocredito centrale, secondo l'articolo 32 della suddetta legge.

L'importo di cento miliardi di lire, previsto dal disegno di legge in discussione ad integrazione del fondo, si rende necessario per fronteggiare gli impegni della gestione assicurativa statale, per il pagamento degli indennizzi alle imprese esportatrici che ne hanno diritto. Finora a tale scopo sono stati destinati il monte premi, le somme recuperate all'estero dalla gestione e le disponibilità finanziarie del fondo autonomo. Tali mezzi non sono più sufficienti — come afferma anche la relazione del Governo al disegno di legge — in quanto da notizie assunte recentemente risulta che, a fronte di una disponibilità di appena 11,9 miliardi, ci sono circa 58 miliardi di indennizzi da pagare, al netto dei premi già incassati e dei recuperi già effettuati; ulteriori richieste di indennizzi per 60 miliardi di lire sono previste per il 1975.

È una situazione, quella della gestione statale del fondo, molto delicata. La situazione debitoria trae origine dall'aumento dei casi di insolvenza da parte di taluni paesi, che attraversano momenti di difficoltà finanziarie e valutarie. Inoltre — come fa rilevare la stessa relazione del Governo — il livello estremamente basso dei tassi dei premi assicurativi, che vigeva fino a poco tempo fa nel nostro sistema, ha comportato un mancato introito nella gestione che è valutabile intorno ai 60 o 70 miliardi. È da sottolineare che dal 1954, data di inizio della gestione, i premi assicurativi hanno finora rappresentato la sola fonte di alimentazione del sistema, considerato che l'unico stanziamento di bilancio predisposto a tale fine è stato quello di lire 5 miliardi, di cui all'articolo 32 della citata legge n. 131. La situazione finanziaria della gestione si presenta, quindi, molto difficile e da qui nasce l'urgenza di una sollecita approvazione del disegno di legge, in quanto per gli indennizzi già deliberati dall'apposito organo interministeriale, dovranno essere corrisposti interessi di mora per il

ritardato pagamento. È da aggiungere inoltre che, date le attuali restrizioni creditizie, molte delle imprese interessate versano in difficoltà, che un sollecito pagamento delle somme loro spettanti, potrebbe almeno parzialmente alleviare.

Non mi soffermo a lungo sui due articoli che compongono il provvedimento in discussione: il primo stabilisce che « è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in ragione di 20 miliardi nell'anno 1974 e di lire 30 miliardi nell'anno 1975 » e che « in favore del fondo è autorizzato, altresì, l'ulteriore apporto di lire 50 miliardi, che sarà conferito in una o più quote da stabilirsi, a partire dall'anno 1976, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato ». Il disposto dell'articolo 2, invece, vuole essere un chiarimento delle norme già in vigore della legge n. 131, quali si evincono dal combinato disposto degli articoli 24, quinto comma, lettere a) e c), e 29, primo comma. La finalità di questa disposizione è quella di consentire la liquidazione degli indennizzi alle imprese italiane che, come alcune volte si è verificato in passato, pur avendo data regolare esecuzione ai contratti stipulati con i committenti esteri, non possono produrre, in tutto o in parte, la documentazione probatoria rituale che consenta loro di ottenere l'indennizzo da parte della gestione assicurativa a causa o del silenzio o di un atteggiamento deliberatamente pretestuoso dei committenti medesimi.

Un'ultima rapida considerazione che ritengo doverosa per inquadrare il problema nell'ambito più vasto della attività di esportazione, in questo momento di particolare importanza per tutto il sistema economico; possiamo dire senz'altro — anche in base a quanto emerso recentemente dal dibattito svoltosi in questa stessa Commissione sullo stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero — che il provvedimento in discussione cerca di risolvere un problema specifico dell'attività di esportazione: quello della garanzia dei crediti attraverso l'assicurazione. A questo riguardo desidero sottolineare la necessità di una organica revisione della materia al fine di sostenere le esportazioni e collegare la garanzia dei crediti attraverso l'assicurazione a precise priorità programmatiche e non solo a considerazioni di carattere finanziario. Il provvedimento rappresenta quindi

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1975

un contributo concreto anche se limitato per affrontare una esigenza attuale del commercio con l'estero; tra l'altro esso si accompagna con altri recenti provvedimenti tra cui quello a favore della piccola e media industria e dell'artigianato che ha stanziato 100 miliardi per gli anni dal 1974 al 1981 per la corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni. In secondo luogo, occorre ricordare le decisioni del dicembre scorso circa l'allentamento delle restrizioni di credito per le aziende importatrici. Tali decisioni riguardavano in modo particolare la non rigida applicazione del limite del 15 per cento di accrescimento al 31 marzo 1975 delle liquidità bancarie per ottenere ulteriori fidi. In terzo luogo ricordo la precedenza delle operazioni di riscontro su finanziamenti per le aziende esportatrici. Dobbiamo anche ricordare le recenti decisioni del Consiglio dei ministri, esaminate nell'apposito comitato interministeriale nella giornata di ieri, che prevedono provvedimenti per l'aumento del *plafond* assicurativo e che testimoniano della concreta volontà del Governo atta a facilitare ed accelerare al massimo i meccanismi connessi con le esportazioni, a renderli efficaci nel quadro di un'azione tendente a realizzare un concreto sostegno alle esportazioni in sintonia con gli impegni programmatici assunti, i quali a detto sostegno attribuivano una precisa scelta di priorità.

Per le considerazioni esposte si propone alla Commissione di approvare il provvedimento nel testo pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NICCOLI. Il disegno di legge come tale non presenta problemi troppo complessi, ed è da condividere in sé la proposta di un rifinanziamento del fondo autonomo del Mediocredito centrale per gli indennizzi relativi all'assicurazione dei crediti all'esportazione. Nonostante ciò mi pare che alcune considerazioni si rendano opportune, proprio per comprendere non soltanto ciò che c'è da fare al fine di incidere davvero nella politica di esportazione, ma anche per capire quali sono i correttivi da apportare.

Se è vero che siamo in presenza di un fondo inadeguato, in quanto la gestione è diventata deficitaria per decine di miliardi, è anche vero che a questa gestione deficita-

ria concorrono due ordini di problemi. Il primo è di natura oggettiva: negli ultimi anni (1973 e 1974) il mercato mondiale ha presentato degli sconvolgimenti traumatici e quindi rischi notevoli per le nostre imprese che sono dedite alle esportazioni. Anche le previsioni per l'anno in corso non sono rosee, tanto è vero che si prevede un ulteriore *deficit* di 60 miliardi. In sostanza, il *deficit* in qualche misura era inevitabile. C'è però un altro ordine di problemi, per il quale il relatore avrebbe dovuto fornire alla Commissione qualche elemento in più. Oltre agli elementi oggettivi, ce ne sono altri soggettivi. Mi auguro che il sottosegretario sia in grado di rispondere agli interrogativi che sorgono a questo proposito. Quali sono i paesi verso i quali si sono manifestati questi sinistri? Occorre conoscere per lo meno le aree geografiche verso le quali noi abbiamo incontrato questi inconvenienti. E quali sono i settori merceologici? Potremmo trovarci davanti a dei rischi dell'esportazione determinati da aziende e imprese appartenenti a certi settori merceologici, rischi che sono riconducibili alle scelte che il comitato interministeriale compie quando decide l'avallo all'assicurazione.

In altre circostanze abbiamo avuto modo di dire che il comitato interministeriale predisposto in base alla legge per avallare le richieste di assicurazione si è riunito due o tre volte appena. C'è quindi una inattività degli strumenti che abbiamo a disposizione, con tutte le complicazioni che questo comporta. Non vorrei che certi sinistri nell'esportazione fossero determinati dal modo in cui vengono compiute le scelte, cioè non sulla base di priorità selezionate in rapporto alla convenienza merceologica e anche geografica dell'esportazione, ma in termini semplicemente burocratici, cioè di liste di attesa e di soddisfazione di richieste ordinate puramente e semplicemente sulla base dell'ordine cronologico.

Ci sono altre considerazioni da fare sulle cause reali di un sinistro che può determinare l'insuccesso di un'operazione commerciale o di esportazione di impianti industriali o di altri beni. Può darsi che spesso tale causa sia attribuibile al committente, ma può anche darsi che l'elemento di responsabilità sia da ricercarsi nella ditta italiana che ha predisposto l'operazione di esportazione. Soprattutto però occorre puntare il dito su certi meccanismi che sono alla base della legge

n. 131, che richiedono ben tre mesi di tempo per giungere al completamento di un'operazione; occorre infatti prima l'autorizzazione valutaria, poi l'assicurazione, quindi il credito agevolato all'istituto primario, infine il passaggio a quello secondario. È un meccanismo burocraticamente snervante per cui a volte l'azienda italiana stipula ugualmente un contratto, poiché i tempi di contrattazione non possono attendere soprattutto in presenza di un'accesa concorrenza su scala internazionale, con la speranza di avere successivamente anche le altre componenti, che in qualche caso arrivano, in qualche altro no. Tali componenti non sono definibili nel momento in cui si stipula il contratto. Tutta l'operazione viene compiuta con estrema lentezza e di conseguenza si incorre nel non completamento dell'operazione, con il conseguente indennizzo assicurativo. Dico questo perché si impone una riforma della legge n. 131, riguardante i crediti all'esportazione. Non chiedo che si stabilisca quando e come, ma rivolgo questa sollecitazione, che scaturisce dagli interrogativi che ho posto.

Un'altra considerazione riguarda ancora l'articolo 2 che stabilisce che resta demandato all'apposito comitato il compito di provvedere alla dichiarazione del sinistro ed alla determinazione dell'importo dell'indennizzo da pagare, anche nei casi in cui l'impresa italiana assicurata non sia stata in grado di esibire la documentazione prevista dalle condizioni di polizza per ragioni estranee al proprio operato e dovute alla mancata collaborazione dell'altra parte contraente. A mio giudizio, la disposizione dell'articolo 2 contiene in sé dei pericoli; noi andiamo a stabilire una norma ordinaria per un bisogno che invece - io credo - è straordinario. È chiaro che se c'è un'alluvione o un disastro naturale è facile comprendere che i documenti possono non esserci; comunque ci sono le ambasciate ed è facile accertare la situazione. Invece facendo così, fissando in termini legislativi il soddisfacimento di un bisogno straordinario noi corriamo il rischio di creare il bisogno stesso; andiamo a dire alle varie ditte interessate: non vi preoccupate perché, anche senza documenti, il risarcimento si può avere lo stesso. Vorrei chiedere al Governo: ci sono dei casi precisi, possono essere indicati?

Dette queste cose e considerando favorevolmente le valutazioni politiche che il relatore poneva nell'ultima parte della sua

esposizione, devo dire che noi vogliamo muoverci in modo tale da favorire le esportazioni predisponendo i mezzi e gli strumenti necessari, tenendo anche presente l'esperienza passata che è fatta di sviluppi e di risultati positivi ma anche di momenti così evidentemente negativi da sollecitare un serio atteggiamento critico, per evitare ulteriori ritardi ed ulteriori inconvenienti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

AIARDI, *Relatore*. Mi sembra che gli aspetti sottolineati dal collega Niccoli siano di particolare interesse, soprattutto per quanto riguarda le valutazioni dei fatti di carattere soggettivo. Per quanto riguarda i paesi in cui questi sinistri si manifestano in maggior misura, devo dire che in linea generale si tratta dei paesi in via di sviluppo (il sottosegretario sarà senz'altro in grado di essere più preciso), ma riconosco che mancano dati precisi circa la distribuzione dei sinistri per aree geografiche e settori merceologici. Statistiche precise su questo punto non si sono potute avere, mentre sarebbe opportuno che rilevazioni di questo genere fossero al più presto fatte.

Per quanto riguarda l'articolo 2, si tratta evidentemente - come è detto nella stessa relazione governativa - di un chiarimento alla legge n. 131 circa i compiti spettanti al comitato e il procedimento specifico della liquidazione. Secondo l'articolo 24 della predetta legge n. 131 il comitato ha il compito di determinare le condizioni di assicurazione, di dichiarare il sinistro e di determinare l'importo dell'indennizzo. E al primo comma dell'articolo 29 si afferma che « la liquidazione degli indennizzi viene effettuata con il procedimento, le modalità e i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle condizioni di polizza ». Ebbene, la ditta italiana adempie a tutte le formalità previste per ottenere il beneficio relativo all'assicurazione del credito all'esportazione, ma possono verificarsi delle circostanze per cui non si arriva a determinare in maniera precisa tutta la documentazione, specialmente quella che dovrebbe fornire l'importatore estero.

NICCOLI. Capirei questo se all'articolo 2 si dicesse che la ditta italiana è in grado di esibire la documentazione in modo

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1975

parziale; ma si prevede anche il caso che non possa farlo in termini assoluti.

AIARDI, *Relatore*. Questo concetto è specificato ulteriormente. Il caso previsto è quello della ditta italiana che ha adempiuto per la parte di propria competenza a tutte le formalità nel momento in cui inizia un'operazione di esportazione e che non ha la possibilità, per ragioni estranee alla propria competenza, vale a dire per la mancata collaborazione dell'altra parte contraente, di fornire i documenti. Questo è l'aspetto che toglie ogni dubbio: si tratta di un fatto indipendente dalla volontà e dalle possibilità della ditta esportatrice italiana. Credo che la preoccupazione espressa dall'onorevole Niccoli sia giusta; essa va inquadrata nella revisione completa e organica della legge n. 131, alla luce di tutto ciò che avviene oggi e dell'esperienza sempre più complessa che abbiamo nel settore dell'esportazione. Occorre in altri termini determinare una normativa che sia la più organica e la più rispondente alle esigenze prospettate.

Non posso far altro che rinnovare l'esigenza che il provvedimento in discussione, importante per l'esportazione italiana, sia approvato rapidamente.

CARENINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi sia consentita una precisazione nei confronti dei quesiti posti dall'onorevole Niccoli.

Per quanto riguarda le aree verso le quali si sono manifestati maggiormente gli inconvenienti, i settori merceologici più colpiti e le vere cause del sinistro, al Ministero dell'industria non esiste una documentazione che permetta di rispondere. Forse tale documentazione esiste al Ministero del tesoro. Mi farò carico di acquisire questi dati, che a mia volta fornirò all'onorevole Niccoli e - se il presidente lo permette - a tutti i membri della Commissione. Il provvedimento indubbiamente va interpretato come il primo passo lungo una linea di politica economica, con il quale il Governo intende sostenere e incentivare i settori di esportazione. In questo quadro i 50 miliardi stanziati rappresentano una forma di intervento urgente, che penso non mancherà di produrre effetti positivi nell'attuale situazione economica.

Questo è lo spirito con il quale il Governo chiede alla Commissione che venga approvato il disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

NICCOLI. Il gruppo comunista si asterrà dal votare il provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché ai due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Per integrare le disponibilità del « fondo autonomo » di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, istituito per la somministrazione dei fondi necessari al pagamento degli indennizzi derivanti dall'applicazione della precitata legge, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1974 e di lire 30 miliardi nell'anno 1975. In favore del « fondo » è autorizzato, altresì, l'ulteriore apporto di lire 50 miliardi, che sarà conferito in una o più quote da stabilirsi, a partire dall'anno 1976, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

All'onere di cui al primo comma si provvede quanto a lire 20 miliardi con riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a lire 30 miliardi con riduzione del capitolo 7751 del predetto stato di previsione relativo all'anno 1975.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 2.

Resta demandato al comitato di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, il compito di provvedere alla dichiarazione del sinistro ed alla determinazione dell'importo dell'indennizzo da pagare, anche nei casi in cui l'impresa italiana assicurata non sia stata in grado di esibire la documentazione prevista dalle condizioni di polizza e dalle clausole contrattuali, per ragioni estranee al proprio operato e dovute alla mancata collaborazione dell'altra parte contraente alla predisposizione dei mezzi probatori rituali.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1975

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Nuovo sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità per gli anni dal 1973 al 1978 (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (3349).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuovo sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità per gli anni dal 1973 al 1978 », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta dell'11 dicembre 1974.

L'onorevole Matteini ha facoltà di svolgere la relazione.

MATTEINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, più che di un nuovo sistema si tratta di un assorbimento degli oneri relativi agli impegni assunti nei confronti della CECA. Infatti il disegno di legge provvede all'assorbimento degli impegni del nostro paese, autorizzando la spesa di 2.985 milioni per gli anni che vanno dal 1973 al 1978, in misura decrescente (705 milioni per il 1973, 232,5 milioni per il 1978). Questo deriva dalla decisione n. 1/67 del 21 febbraio 1967 dell'Alta autorità della CECA, nella quale si ebbe l'autorizzazione all'istituzione di un regime particolare di aiuti degli Stati membri a favore delle imprese carbonifere. La validità di tale regime — che in un primo tempo era stata stabilita in due anni — ebbe una proroga nel 1969, fino a quando in data 25 luglio 1973 la Commissione delle comunità europee ha istituito un ulteriore sistema di aiuti al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia comunitaria, per gli anni che vanno appunto dal 1973 al 1978. All'onere relativo alle quote degli anni 1973 (705 milioni) e 1974 (630 milioni) per complessivi 1.335 milioni si provvede rispettivamente a carico e con riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro. Per questo mi rifaccio al parere della V Commissione bilancio. Invito pertanto la Commissione ad approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

D'ANGELO. Alcune considerazioni per illustrare il voto di astensione, del gruppo comunista che ha già espresso al Senato forti dubbi circa la validità del provvedimento in discussione, perché ritiene che la crisi petrolifera abbia modificato radicalmente la situazione rendendo più competitiva la utilizzazione del carbone. A questo proposito basti considerare le dichiarazioni dei ministri dell'industria e del bilancio (e forse domani anche del presidente dell'ENEL) circa la utilizzazione di 3 milioni di tonnellate di carbone per il funzionamento delle centrali elettriche. La stessa CEE affida ora un ruolo differente al carbone. Le previsioni per il 1985 sono state profondamente modificate; non si parla più di una forte riduzione ma di mantenere o addirittura di incrementare la produzione di carbone. Il problema che abbiamo di fronte non è più quello di aiutare lo smercio ma quello di mettere in condizione l'industria carbonifera di far fronte alle esigenze del mercato. Occorre, cioè, passare dalle sovvenzioni dello smercio ad una politica di investimenti e di adeguamento delle tecniche di ricerca e di utilizzazione del carbone; esigenza questa, che è avvertita anche a livello comunitario.

Alla luce di queste considerazioni noi siamo profondamente meravigliati dal comportamento del Governo. Certo l'onorevole sottosegretario ci dirà che si tratta di un atto dovuto dal Governo italiano.

MATTEINI, *Relatore*. È un atto obbligatorio.

D'ANGELO. Quello che però vogliamo sottolineare è che, di fronte a questa nuova situazione, di fronte al consumo del carbone che certamente aumenterà in un prossimo futuro, il nostro Governo, nonostante che il nostro paese sia tributario dall'estero per questa materia prima, non utilizza nemmeno le possibilità che in questo campo consente la decisione della Commissione della CEE circa una revisione del provvedimento.

Desidero inoltre sottolineare che nell'altro ramo del Parlamento il Governo — come d'altra parte è riportato negli *Atti* del Senato — aveva assunto l'impegno di aprire un discorso sulla questione in esame; cosa che allo stato dei fatti non è stata ancora fatta. Il gruppo comunista, quindi, ritiene che il Governo dovrebbe preliminarmente assolvere all'impegno assunto. Questa mancanza da parte del Governo è comunque

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1975

un altro elemento per sottolineare il nostro voto di astensione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MATTEINI, Relatore. Ritengo che le considerazioni espresse dal collega D'Angelo siano giuste in rapporto alla nuova realtà in cui si trova il paese e l'Europa tutta in materia di fonti energetiche. La richiesta avanzata mi sembra pertinente e non credo che il Governo si sottrarrà ad un esame approfondito delle necessità del nostro paese in campo energetico, anche in rapporto a quanto già dichiarato circa la trasformazione delle centrali elettriche passando dall'alimentazione a petrolio ad una a carbone. Quindi, considerazioni giuste in rapporto alla novità della situazione in cui il paese si trova; opportuno il dibattito ma credo che esso possa aver luogo nel momento in cui — come ho sentito — il Governo presenterà un disegno di legge che ponga l'obbligo della diversa alimentazione delle centrali.

CARENINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. In relazione a quanto detto dal collega D'Angelo circa l'impegno assunto dal Governo al Senato di fornire alcuni elementi atti a dimostrare la validità e l'opportunità della approvazione del disegno di legge in discussione, devo dire che mi sono preoccupato di reperire questi elementi e che ora sono in condizione di soddisfare l'impegno assunto. Ricorderò innanzitutto che il 25 luglio 1973 la commissione della CEE, (decisione n. 73/287/CECA), ha stabilito un nuovo sistema comunitario di aiuti al carbone da *coke* ed al *coke* destinati alla siderurgia della Comunità per gli anni dal 1973 al 1978. Come è noto l'impiego del *coke* nell'industria siderurgica non è sostituibile con altre fonti di energia. Per tale ragione il nostro paese, che non è produttore di carbone da *coke*, importa la materia prima necessaria per la successiva trasformazione in *coke*, sia dai paesi della comunità che da paesi terzi. Nel 1973 sono state importate tonnellate 10.164.843 di carbone da *coke* delle quali tonnellate 2.706.330 dalla Germania federale. La produzione nazionale di *coke* ottenuta con il carbone importato in tale anno è stata di 7.668.920 tonnellate. Le sovvenzioni di cui trattasi sono state adottate per rendere competitivi

i prezzi dei carboni estratti nella Comunità rispetto ai carboni provenienti da paesi extracomunitari (Russia, Polonia, USA, Australia) posta l'importanza che tale fonte comunitaria riveste a garanzia dei rifornimenti per l'industria siderurgica.

La decisione sopracitata prevede sovvenzioni a carico degli Stati membri, oltre a quelle a carico della CECA e dell'industria siderurgica, secondo i seguenti criteri: per l'anno 1973 unità di conto 0,627 per tonnellata fino ad un massimo di 9,4 milioni di unità di conto; per l'anno 1974: unità di conto 0,560 per tonnellata fino ad un massimo di 8,4 milioni di unità di conto; per gli anni 1975 e 1976 unità di conto 0,493 per tonnellata fino ad un massimo di 7,4 milioni di unità di conto per ciascun anno; per l'anno 1977 unità di conto 0,273 per tonnellata fino ad un massimo di 4,1 milioni di unità di conto; per l'anno 1978 unità di conto 0,207 per tonnellata fino ad un massimo di 3,1 milioni di unità di conto. Detti contributi sono ripartiti tra gli Stati membri secondo le seguenti percentuali: Germania 31, Belgio 13, Francia 28, Italia 12, Lussemburgo 10, Paesi Bassi 6.

Credo di aver dimostrato la validità anche per il nostro paese dell'approvazione del disegno di legge. Anzi, ritengo che tale approvazione giunga in ritardo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

D'ANGELO. Desidero ribadire che il gruppo comunista si astiene dalla votazione sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 2.985 milioni quale onere posto a carico dell'Italia, in ragione di lire 705 milioni per l'anno 1973, di lire 630 milioni per l'anno 1974, di lire 555 milioni per l'anno 1975, di lire 555 milioni per l'anno 1976, di lire 307,5 milioni per l'anno 1977 e di lire 232,5 milioni per l'anno 1978, in attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee n. 73/287 CECA del 25 luglio 1973, con la quale è stato istituito un nuovo sistema comunitario di aiuti al carbone da *coke* e al

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1975

coke destinati alla siderurgia della Comunità per i sei anni sopra precisati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

All'onere relativo alle quote degli anni 1973 e 1974 per complessive lire 1.335 milioni si provvede quanto a lire 705 milioni ed a lire 630 milioni rispettivamente a carico e con riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1973 e 1974.

All'onere di lire 555 milioni per l'anno 1975 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, onorevole Matteini, sulla base del parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

All'onere relativo alle quote degli anni 1973 e 1974 per complessive lire 1.335 milioni si provvede quanto a lire 705 milioni ed a lire 630 milioni rispettivamente a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1973 e 1974, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere di lire 555 milioni per l'anno 1975 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

D'ANGELO. Il gruppo comunista si astiene dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Integrazione del fondo autonomo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3358):

Presenti	27
Votanti	18
Astenuti	9
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Nuovo sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da *coke* ed al *coke* destinati alla siderurgia della Comunità per gli anni dal 1973 al 1978 » (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (3349):

Presenti	27
Votanti	18
Astenuti	9
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi, Alesi, Aliverti, Allegri, Bernardi, Caroli, Costamagna, Cuminetti, de' Cocci, Erminerò, Fioret, Froio, Laforgia, Matteini, Pellicani Michele, Sangalli, Tocco e Zanini.

Si sono astenuti:

Allera, Assante, Bastianelli, Brini, D'Angelo, Martelli, Maschiella, Milani e Niccoli.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI